



## LE BREVI

### piccole riflessioni su sport e terzo settore



Simone Boschi

Settembre 2024

#### SECONDA PARTE

#### LE MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE

La Legge 4/7/2024 n. 104 (pubblicata nella G.U. 168 del 19/7/2024) introduce con l'articolo 4 alcune novità riguardanti gli enti iscritti al registro nazionale RUNTS.

#### PERSONALITA' GIURIDICA

L'articolo 22 del Codice consente alle **associazioni e fondazioni** iscritte o in procinto di iscriversi al **Runts** di ottenere la **personalità giuridica** che impedisce ai creditori dell'ente di aggredire il patrimonio personale dei singoli associati: è la cosiddetta *autonomia patrimoniale perfetta*, la separazione del patrimonio dell'ente da quelli degli associati, previa costituzione di un **patrimonio minimo** che l'ente pone a garanzia dei creditori. Come per le società di capitali (Srl, Spa), se nel tempo il **patrimonio viene eroso** a causa di perdite di gestione, vi è **obbligo di ricostituirlo** secondo criteri e procedure di legge.

Prima dell'emanazione del Codice del Terzo Settore le associazioni e fondazioni potevano conseguire la personalità giuridica attraverso il DPR 361/2000 che assegnava alle **Regioni** o alle **Prefetture** (a seconda della dimensione regionale o nazionale dell'attività svolta) la **vigilanza sull'amministrazione** e il compito di verificare la **congruità del patrimonio** indicato in seno all'istanza di riconoscimento giuridico, tenuto conto del volume e dell'importanza dell'attività svolta dall'ente richiedente, con un minimo di 25mila euro per le associazioni e di 50mila euro per le fondazioni.

Con l'**art. 22 del Codice del Terzo Settore** si è data agli enti del Runts la possibilità di conseguire il riconoscimento giuridico anche attraverso una **procedura più snella** affidata al notaio, basata sulla verifica dei requisiti di legge i quali, sostanzialmente, consistono nella conformità dello statuto alle norme del terzo settore e nella presenza di un **patrimonio minimo**, libero da ogni passività, di 15mila euro per le associazioni e di 30mila euro per le fondazioni.

#### RUOLO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'art. 11 del Codice del Terzo Settore obbliga gli enti con prevalente attività commerciale a iscriversi, oltre che al Runts, al **Registro Imprese** presso la Cciaa, mentre le **Imprese Sociali** si iscrivono soltanto al Registro Imprese che trasmette gli atti al Runts.

La Legge 104 ha aggiunto due novità: (i) per le Imprese Sociali costituite in forma di associazione o fondazione il Registro Imprese è efficace anche ai fini della

pubblicità legale correlata all'acquisizione della personalità giuridica; (ii) la vigilanza sull'amministrazione delle Imprese Sociali costituite in forma di fondazione è svolta dagli uffici territoriali del Registro Imprese.

#### BILANCIO

L'art. 13 del Codice stabilisce che gli enti del terzo settore redigono il bilancio per competenza, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; agli enti di minori dimensioni è consentito di redigere un unico prospetto, il rendiconto per cassa.

La Legge 104 precisa che il **rendiconto per cassa** è consentito agli enti che soddisfano due condizioni:

a) **siano privi di personalità giuridica** (novità), in quanto gli enti che ne sono dotati hanno necessità di documentare l'integrità del patrimonio attraverso un'esposizione dettagliata e completa nel bilancio per competenza, accompagnato dalla relazione di missione;

b) abbiano conseguito nell'esercizio **ricavi, proventi o entrate comunque denominate, non superiori a 300mila euro** (prima era 220mila).

Se l'ente del terzo settore **con o senza personalità giuridica** ha conseguito **ricavi o entrate non superiori a 60mila euro**, può redigere il **rendiconto per cassa** indicando entrate e uscite in forma **aggregata** (novità); il nuovo schema sarà fornito da un prossimo Decreto.

La Circ. Min.Lavoro 6 del 9/8/2024 (consultabile qui) fornisce due importanti indicazioni:

1. i nuovi limiti dimensionali decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di vigenza della Legge 104 (3/8/2024); per capire quale formato di rendiconto è adottabile va fatto riferimento ai proventi dell'esercizio precedente: l'ente con esercizio al 31 dicembre terrà in considerazione i proventi dell'esercizio 2024 ed applicherà la nuova disciplina a partire dal bilancio relativo al 2025; l'ente che chiude al 31 agosto applica le nuove disposizioni a partire dal bilancio al 31/8/2025; se chiude al 30 giugno le applica a partire dal bilancio al 30/6/2026.  
2. In merito al nuovo rendiconto per cassa "aggregato" riservato agli enti con **ricavi fino a 60mila euro** occorre attendere il Decreto che stabilirà formato e contenuto.

Attenzione: gli enti con prevalente attività commerciale sono obbligati a iscriversi al Registro Imprese, dove devono depositare il rendiconto (non al Runts) adottando gli schemi di bilancio civilistico (2423 e seguenti, 2435-bis, 2435-ter).

**fine seconda parte**